IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

II SEZIONE CIVILE

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

In persona dei seguenti Magistrati:

Dott.	Camillo Romandini	Presidente rel.
Dott.ssa	Maria Delle Donne	Consigliere
Dott.ssa	Lilia Papoff	Consigliere

all'esito della camera di consiglio del 27.10.2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile iscritto al n. 2088/2025 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:

Rag. Carlo Leonetti, (C.F. LNTCRL50TI3MI26M) il 13 Dicembre 1950, in qualità di Segretario Amministrativo e Legale rappresentante del partito della Democrazia Cristiana, Prof. Nino Luciani (C.F: LCNNNI37D30C912R), in qualità di Segretario Politico Nazionale del partito della DEMOCRAZIA CRISTIANA con sede in Bologna Via Titta Rufo n.7, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Stefanucci (C.F. STFGPP76H04M126Q) del foro di Siena ed elettivamente domiciliato in Volterra Piazza XX settembre n.10 presso e nello studio del medesimo legale come da mandato in calce

Firmato Da: CAMILLO ROMANDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 60618c610f118e8e304f7c2061a84ed5

- APPELLANTE -

CONTRO

U.D.C. Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro (C.F. 97259000582), con sede in Roma, Via in Lucina n. 10, in persona del Segretario Amministrativo Nazionale e legale rappresentante Dott. Regino Brachetti, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Galoppi (C.F. GLPGNN56B04H501M – PEC giovannigaloppi@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Sistina n. 42, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione

- APPELLATA –

Maurizio Lupi (c.f. LPUMRZ59R03F205K) Leader di NOI MODERATI, nato a Milano il 03.10.1959, rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Salvatore Cerra del Foro di Lamezia Terme (C.F. CRR SVT 79B 03M 208Q) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Roma alla Via Gomenizza n. 42.

- APPELLATO -

Avv. Antonio Cirillo (c.f. CRLNTN60L10L259Z) nato a Torre del Greco il 10 luglio 1960 e residente ivi alla via Giovanni XXIII n° 47 elettivamente domiciliato in S.Maria C.V. alla Via Gramsci n°26 presso lo studio dell'avv. Pierluigi Basile (c.f. BSLPLG60B11I234K) che lo rappresenta e difende nel presente giudizio per mandato che si produce unitamente alla comparsa di costituzione

- APPELLATO-

Firmato Da: CAMILLO ROMANDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 60618c610f118e8e304f7c2061a84ed5

Dr. FRANCO DE SIMONI, cod.fisc. DSMFNC41T16H501A, rappresentato e difeso dagli Avvocati Avv. Lars Markus Hansen del Foro di Genova, avente cod.fisc. HNSLSM59A19Z107I e Pec larsmarkus.hansen@ordineavvgenova.itcongiuntamente e/o disgiuntamente a Avv. Marulli Paolodel Foro di Catanzaro, avente cod.fisc. MRLPMR85L22D969T e Pec

- APPELLATO -

Dr. Emilio CUGLIARI,nato a Maierato (CZ), il 15/9/1943, residente in Milano, avente cod.fisc. CGLMLE43P15E836B, rappresentato e difeso dagli Avvocati Avv. Maria Maddalena D'Avanzo del Foro di Genova avente cod.fisc. DVNMMD74S69A509T e Pec. mariamaddalena.davanzo@ordineavvgenova,it), congiuntamente e/o disgiuntamente dall' Avv. Avv. Katia D'Avanzo del Foro di Milano, avente cod.fisc. DVNKTA77E54A509X e Pec katia.davanzo@milano.pecavvocati.it, nonché domiciliato in Genova, Via XX Settembre 23/5 scala B, presso e nello Studio del predetto Avv. Maria Maddalena D'Avanzo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.

- APPELLATO –

Associazione non riconosciuta denominata "Democrazia Cristiana", in persona del Segretario Nazionale e legale rappresentante Sen. Salvatore Cuffaro, nato a Raffadali (AG) il 1-2-1958, ivi residente in Contrada Babalucia n. 1, C.F. CFFSVT58B21H159W, rappresentata e difesa ai fini del presente atto e successivi occorrendi, in forza di procura stesa su separato foglio, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Elisa Righi

Firmato Da: CAMILLO ROMANDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 60618c610f118e8e304f7c2061a84ed5

(C.F. RGHLSE77M68B819L; pec elisa.righi@ordineavvmodena.it) e Giulio Gonnella (C.F. GNNGLI74M21H501X; pec giuliogonnella@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Cola di Rienzo n. 149.

- APPELLATA –

Democrazia Cristiana (con sede in Roma alla via delle Giunghiglie, 8 – c.f. 93114760619), in persona del segretario amministrativo pro tempore sig. Sabatino Esposito, rappresentato e difeso – giusta mandato su separato foglio – dagli avvocati Orazio Abbamonte (foro di Napoli - cf.: BBMRZO61S17F839L – pec orazioabbamon te@pec.giuffre.it) e Guido Ciccarelli (foro di Napoli – CCCGDU76D27A399B) e con domicilio eletto presso il seguente indirizzo pec: guidociccarelli@pec.giuffre.it

- APPELLATA –

Cesa Lorenzo, Brachetti Regino, Rotondi Gianfranco

- APPELLATI CONTUMACI –

Raffaele Cerenza, De Benedittis Mario e di Lupo Rosario Salvatore Migliaccio di San Felice

- APPELLATI CONTUMACI -

Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2847/25 del Tribunale di Roma.

MOTIVAZIONE

La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.

Con atto di citazione ritualmente notificato Leonetti Carlo ed il Prof. Nino Luciani, nelle rispettive qualità di Segretario Amministrativo e Legale

Firmato Da: CAMILLO ROMANDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 60618c610f118e8e304f7c2061a84ed5

rappresentante del partito della Democrazia Cristiana il primo e di Segretario Politico Nazionale del partito della DEMOCRAZIA CRISTIANA il secondo, hanno impugnato la sentenza n. 2847/25 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulle domande dai medesimi proposte nei confronti delle controparti odierne appellate, ha così statuito:

"Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede: rigetta la domanda formulata dal Rag. Carlo Leonetti e dal Prof. Nino Luciani; rigetta le domande riconvenzionali formulate dall'Associazione "Democrazia Cristiana con Rotondi" (On. Gianfranco Rotondi) e dall'Associazione Democrazia Cristiana in persona del legale rappresentante Sabatino Esposito; condanna il Rag. Carlo Leonetti e il Prof. Nino Luciani a corrispondere le spese di lite, liquidate nella misura di € 3000,00, per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali in favore di ciascuna delle seguenti parti: Partito Politico denominato U.D.C; On. Maurizio Lupi; Sen. Salvatore Cuffaro, Avv. Antonio Cirillo, Sig. Franco De Simoni; Sig. Emilio Cugliari Lauremi; compensa le spese di giudizio nei confronti dell'Associazione "Democrazia Cristiana con Rotondi" (On. Gianfranco Rotondi) e dell'Associazione Democrazia Cristiana in persona del legale rappresentante Sabatino Esposito; condanna il Rag. Carlo Leonetti e il Prof. Nino Luciani al pagamento delle spese relative alla fase cautelare in favore di ciascuna delle parti costituite in tale giudizio, liquidate nella misura di € 2.115,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali"

A sostegno del gravame hanno posto, come unico ed assorbente motivo, la "Errata applicazione d.P.R 30 marzo 1957, n. 361, "Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati", commi 3 e 5".

Hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:

Firmato Da: CAMILLO ROMANDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 60618c610f118e8e304f7c2061a84ed5

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: -in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto; -in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. n.2847/2025, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Civile, Giudice Dott. Corrado Bile nell'ambito del giudizio N.R.G. 11704/201, depositata in cancelleria in data 25.02.2025, notificata il 7.03.2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: "Accertare e dichiarare che l'Associazione non riconosciuta denominata "Democrazia Cristiana" in persona del Segretario Amministrativo e legale rappresentante Rag. Leonetti e del Segretario Politico Nazionale Prof. Luciani, si pone in continuità giuridica soggettiva con il Partito della Democrazia Cristiana fondato nell'anno 1943 e che, in quanto tale, ha il diritto di proprietà e il diritto esclusivo all'uso della denominazione "Democrazia Cristiana" e del simbolo che rappresenta il medesimo partito costituito graficamente da uno scudo crociato rosso su scudo Bianco con la scritta LIBERTAS, quale parte del proprio patrimonio morale, identitario ed immateriale ex art.7 c.c.; per l'effetto, Ordinare alle parti convenute in giudizio la cessazione dell'utilizzo della denominazione "Democrazia Cristiana" e del simbolo che la rappresenta (scudo crociato) e di ogni altra azione similare e/o confondibile, con qualsiasi strumento attuato compreso i media ed i social media, cessando gli atti di usurpazione e molestia in danno dell'attrice e stabilendo una penale per ogni atto futuro di usurpazione della denominazione e per ogni giorno in cui la violazione si protrarrà; Condannare, inoltre, i convenuti in solido tra loro o nella quota che verrà a ciascuno in considerazione della capacità lesive delle rispettive iniziative, a risarcire il danno, patrimoniale e non patrimoniale, cagionato alla

Firmato Da: CAMILLO ROMANDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 60618c610f118e8e304f7c2061a84ed5

Democrazia Cristiana nella somma che sarà accertata di giustizia in corso di causa, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., Ordinare, la pubblicazione della sentenza, a spese delle parti convenute, sui quotidiani "Corriere della Sera", "Repubblica", "Libero" e il "Giornale" per almeno 3 giorni consecutivi con vittoria di spese ed onorari oltre accessori di legge." e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio".

Si è costituita la U.D.C. Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha così concluso:

"Per tutte le ragioni che precedono, l'UDC, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, richiamando le conclusioni rese in I grado, insiste per l'integrale rigetto delle domande avversarie, con condanna degli appellanti alla refusione delle spese processuali della presente fase, da .9. liquidarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario".

Si è costituito Maurizio Lupi nella sua qualità di l.r. e leader di Noi Moderati il quale ha a sia volta contestato l'avverso gravame reiterando la precedente eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, ha eccepito altresì la infondatezza dell'avverso gravame ed ha a sua volta così concluso:

"In via preliminare: 1) accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dall'appellato per tutte le ragioni e le conclusioni dedotte nell'atto in

Firmato Da: CAMILLO ROMANDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 60618c610f118e8e304f7c2061a84ed5

oggetto e nella comparsa di costituzione avanzata nel giudizio di primo grado, e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2847/2025 emessa dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento N.R.G. 11704/2024, accertare e dichiarare l'estromissione dell'appellato dal procedimento in atto; Nel merito 2) rigettare l'atto di appello proposto poiché infondato e destituito di ogni fondamento e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado; 3) condannare gli appellanti al pagamento delle spese e dei compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativamente al presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Cerra Salvatore che, a tal fine, si dichiara antistatario".

Si è costituito l'Avv.to Antonio Cirillo il quale ha concluso "per il rigetto dell'appello proposto con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario".

Il Dr. Franco De Simoni, a sua volta contestando l'infondatezza del gravame, ha rassegnato le seguenti conclusioni:

"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per le ragioni appena esposte: 5 in via principale, nel merito, si chiede che l'appello proposto dalle parti Rag. Carlo Leonetti e Prof. Nino Luciani sia dichiarato inammissibile, e comunque infondato per i motivi tutti di fatto e diritto illustrati nel presente atto, con conferma integrale della sentenza n. 2847/2025 del Tribunale di Roma e con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese, competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore degli Avv.ti antistatari".

Il Dr. Emilio Cugliari, ugualmente costituitosi, ha così concluso:

"Piaccia all'Ecc.mo Corte d'Appello adito, per le ragioni appena esposte: in via principale, nel merito, rigettare l'appello proposto dalle parti Leonetti e

Firmato Da: CAMILLO ROMANDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 60618c610f118e8e304f7c2061a84ed5

Luciani in quanto infondato, per i motivi tutti, di fatto e di diritto, illustrati nel presente atto, confermando integralmente la sentenza n. 2847/2025 del Tribunale di Roma; Con vittoria di spese, competenze di entrambi i gradi di giudizio con distrazione a favore dei sottoscritti difensori antistatari."

Nell'interesse della Democrazia Cristiana si è costituito il Sig. Sabatino Esposito il quale, contestando negli stessi termini degli altri appellati, l'avverso gravame, ha così concluso:

"Si chiede il rigetto dell'appello con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio di cui si chiede la distrazione".

La Associazione non riconosciuta denominata "Democrazia Cristiana", in persona del Segretario Nazionale e legale rappresentante Sen. Salvatore Cuffaro, ha così concluso:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare di rito, in riforma della impugnata sentenza, ove occorrer possa: i. ii. iii. iv. dichiarare che sussiste vincolo di litispendenza con il giudizio R.G. n. 39/2024 preventivamente radicato innanzi al Tribunale di Avellino con riferimento alla domanda di accertamento del soggetto legittimato ad agire come Democrazia Cristiana e alla domanda di condanna a cessare gli atti di usurpazione del nome del Partito, limitatamente alle parti del presente giudizio che sono parti anche dell'altro giudizio; previa separazione di queste domande, attinte da vincolo di litispendenza, da quelle che rimangono ad esso estranee, disporre con riferimento alle prime la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 39 comma 1 c.p.c. e con riferimento alle seconde assegnare termine per la riassunzione innanzi al Tribunale di Avellino ai sensi dell'art. 40 c.p.c.; se non dovesse esserne disposta la riassunzione ex art. 40 c.p.c., sempre previo

Firmato Da: CAMILLO ROMANDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 60618c610f118e8e304f7c2061a84ed5

provvedimento di separazione, almeno in relazione al rapporto processuale tra parte attrice e lo scrivente Partito, disporre la sospensione necessaria della domanda di condanna alla cessazione dell'uso del simbolo, in attesa della decisione del Tribunale di Avellino sulla titolarità del diritto; in subordine, per il caso in cui non si ritenesse configurabile una relazione di litispendenza, dichiarare che sussiste un vincolo di continenza con il giudizio R.G. n. 39/2024 preventivamente radicato innanzi al Tribunale di Avellino e fissare un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al primo Giudice, con traslazione innanzi ad esso dell'intero giudizio, anche ai sensi dell'art. 40 c.p.c.; v. vi. in via di estremo subordine ed in ogni caso, previa adozione di provvedimento di separazione, almeno in relazione al rapporto processuale tra parte attrice e lo scrivente Partito, disporre la sospensione necessaria della domanda di condanna alla cessazione dell'uso del simbolo, in attesa della decisione del Tribunale di Avellino sulla titolarità del diritto; nel merito, rigettare l'appello proposto per insussistenza dei presupposti fondanti le domande proposte dal Prof. Nino Luciani; con vittoria di spese ed onorari".

Non si sono costituiti la Democrazia Cristiana con Rotondi, Rotondi Gianfranco, Cesa Lorenzo e Brachetti Regino dei quali va dichiarata la contumacia.

Disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti di Raffaele Cerenza, De Benedittis Mario e di Lupo Rosario Salvatore Migliaccio di San Felice in quanto litisconsorti processuali e chiamati nel giudizio di primo grado, questi non si sono costituiti e ne va dunque dichiarata la contumacia.

Respinta la invocata inibitoria nel sub procedimento, alla udienza a trattazione scritta del 27.10.2026, come anticipata su istanza degli appellanti e sulle

Firmato Da: CAMILLO ROMANDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 60618c610f118e8e304f7c2061a84ed5

conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c.

Venendo al merito:

con l'unico motivo di impugnazione gli appellanti lamentano la errata applicazione che il Tribunale avrebbe fatto del disposto dell'art. 14 del D.P.R. 351/1957 che così dispone ai commi 3 e 5 in particolare:

"Non è ammessa la presentazione di contrassegni, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti."

"Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore."

Il Giudicante, sul presupposto che le dette disposizioni "hanno la finalità di scongiurare il rischio di confusione sugli elementi caratterizzanti le diverse formazioni politiche, quali soggetti cui possono imputarsi concezioni, valori, idee e azioni" ha ben evidenziato come viene, dunque, "in rilievo la tutela dell'elettorato, quale espressione della sovranità popolare, costituzionalmente riconosciuta", per cui ne ha tratto la conclusione come "l'uso protratto del simbolo da parte di una formazione politica diversa dalla Democrazia Cristiana storica abbia determinato una sedimentazione identitaria nell'elettorato che nel tempo "ha avuto modo di riconoscersi facendo riferimento all'UDC e ai relativi segni distintivi". Rilevava, secondo il tribunale, il fatto che l'UDC aveva di fatto utilizzato il simbolo per "trent'anni" mentre il partito della Democrazia Cristiana storica avesse tentato

Firmato Da: CAMILLO ROMANDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 60618c610f118e8e304f7c2061a84ed5

di riattivare l'attività politica solamente nel 2012. Il decorso del tempo, pertanto, secondo il Tribunale, assumeva, nel caso di specie, un particolare rilievo giuridico, in conformità al principio affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il fattore temporale può giustificare una differenziazione di trattamento giuridico delle situazioni soggettive (ex plurimis, sentenze n.108 del 2023, n. 240 del 2019, n.104 del 2018 e n.18 del 1994)".

Ebbene avrebbe errato il Giudice di prime cure per avere deciso sulla base di mere valutazioni pseudo sociologiche dell'elettorato, senza invece tenere nel debito conto, peraltro sulla base di altre pronunce di merito riguardanti altre fattispecie similari, che il fulcro del giudizio avrebbe dovuto risiedere nella verifica dell'esistenza di una continuità giuridica e politica tra le formazioni coinvolte nel procedimento.

Diversamente operando, infatti, il Tribunale non avrebbe potuto non tenere conto comunque della incapacità dell'UDC di consolidare un'identità politica tale da prevalere sulla riconoscibilità storica del simbolo stesso. A tal fine, gli appellanti ripercorrono le varie strade che si sono sviluppate nel corso degli anni con riferimento alle diverse associazioni e partiti che si sono succeduti nel tempo e che avrebbero, con alterne fortune, utilizzato segni identificativi della originaria Democrazia Cristiana.

In una situazione così complessa, il Tribunale avrebbe dovuto tenere adeguatamente conto della complessità del fenomeno: l'elettore medio, per avere una chiara rappresentazione del panorama politico attuale, dovrebbe possedere, infatti, un bagaglio di conoscenze paragonabile a quello di un dottorando in scienze politiche impegnato nella redazione di una tesi di dottorato sul tema, sicchè "la proliferazione di tali soggetti giuridici,

Firmato Da: CAMILLO ROMANDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 60618c610f118e8e304f7c2061a84ed5

unitamente all'uso improprio di simboli e denominazioni storiche, ha determinato un elevato rischio di confusione per l'elettorato, rendendo di fatto inefficace la tutela normativa posta a presidio dell'identità politica e storica della Democrazia Cristiana storica".

Da quanto sopra detto, continua la difesa appellante, "la necessità di tutelare l'elettorato di fronte alla proliferazione di associazioni non riconosciute che, in assenza di continuità giuridica e politica, fanno indebito uso del simbolo e delle denominazioni riconducibili al Partito della Democrazia Cristiana Storica".

Orbene, il Collegio prende atto della puntuale ricostruzione operata dal Tribunale in ordine alla disciplina giuridica applicabile con riferimento ai contrassegni caratterizzanti singoli partiti politici ricordando, altresì, che la giurisprudenza amministrativa formatasi in relazione al profilo della tutela dei segni distintivi ha chiarito che "occorre aver riguardo al contrassegno nella sua globale raffigurazione grafica, nella sua interezza, e non ai singoli elementi che ben possono essere comuni a più partiti politici". (Parere del Consiglio di Stato n. 281 del 19 febbraio 1992, in tema di confondibilità dei contrassegni elettorali).

Ha anche specificato che "La Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui, quale centro di imputazione di situazioni giuridiche e quindi soggetto di diritto distinto dagli associati, il partito, equiparabile all'associazione non riconosciuta, beneficia della tutela derivante dall'art. 7 c.c. con riguardo al diritto al nome. La tutela dell'identità delle formazioni politiche espressa nelle denominazioni e nei relativi segni distintivi trova il suo fondamento costituzionale negli artt. 2, 21 e 49 Cost. e si traduce nella facoltà di richiedere la cessazione di eventuali condotte di usurpazione e indebita

Firmato Da: CAMILLO ROMANDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 60618c610f118e8e304f7c2061a84ed5

assunzione di tali segni, al fine di evitare, proprio in relazione al dibattito politico, che si crei confusione sugli elementi che individuano i partiti quali centri autonomi di espressione di idee e di azioni (Cass. n. 11635 del 2020; n. 23401/2015)".

Non possono che essere condivisi i ricordati principi, dovendosi anche condividere l'assunto della citata sentenza n. 19113 del 2009 del Tribunale di Roma, a mente della quale la registrazione del simbolo di partito come marchio – tentata dalla "nuova" Democrazia cristiana, ma respinta dall'Ufficio italiano brevetti e marchi – non potesse avere effetti nel caso in discussione, sia perché il simbolo non è un marchio di impresa, sia perché la (richiesta di) registrazione non comporta il diritto all'uso di denominazione ed emblema, che nel caso di specie mancava.

Venendo al caso di specie, dunque, secondo la difesa appellante il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto della lunga storia della Democrazia Cristiana e di quella decisamente più limitata dell'UDC e di tutte le altre formazioni politiche ricordate nel libello introduttivo del giudizio e di cui all'atto di appello, da cui ricavare che solo la odierna appellante poteva essere qualificata come vero successore della storica DC.

Ebbene l'UDC, in particolare, non avrebbe avuto una storia tale da consolidare un'identità politica così da prevalere sulla riconoscibilità storica del simbolo stesso caratterizzante la vecchia Democrazia Cristiana.

Ora, da una parte la difesa appellante censura la sentenza impugnata in punto di effettiva durata della utilizzazione del simbolo scudo crociato da parte dell'UDC non per 30 anni come erroneamente affermato in sentenza, ma per soli 14 anni (dal 2006 al 2020).

Firmato Da: CAMILLO ROMANDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 60618c610f118e8e304f7c2061a84ed5

Dall'altra, in ogni caso, si dovrebbe tenere in debita considerazione la capacità dell'elettore medio di interpretare il panorama politico attuale al fine di pervenire alla corretta valutazione della confondibilità in capo ad esso del simbolo come rappresentativo della vecchia e storica Democrazia Cristiana ovvero di altre associazioni e/o movimenti politici distinti.

Ebbene, a fronte della proliferazione dei numerosi partiti e associazioni che si sono venuti a costituire con l'improprio utilizzo della simbologia tipica e caratterizzante la vecchia DC, sarebbe evidente il pericolo per l'elettorato, il cui diritto di libera scelta politica deve essere garantita in via prioritaria, poiché viceversa verrebbe irrimediabilmente leso.

La Corte non condivide l'assunto della difesa appellante, quanto piuttosto le puntuali argomentazioni del Primo Giudice.

Premesso che non è in discussione, per essere ormai rimasto accertato dalle numerose pronunce richiamate dalle parti, che non vi è stata mai alcuna estinzione della vecchia DC, è rimasto altrettanto acclarato che nel corso degli anni numerose volte e da parte di vari soggetti si è tentato di arrogarsi la continuità storica dalla vecchia Democrazia Cristiana, senza tuttavia successo alcuno.

Neanche è in discussione che, senza dover ripercorrere ancora una volta in questa sede la evoluzione storica dei vari partiti e associazioni che hanno in qualche modo utilizzato sotto varie forme ed in aggiunta ad altri nomi e simboli anche lo scudo crociato, come l'UDC che ne ha fatto uso per un lungo periodo di tempo anche in varie competizioni elettorali, è emerso dal corpo della numerose pronunce richiamate dalle parti che dallo scioglimento della vecchia Democrazia Cristiana, all'esito dello scioglimento da attribuirsi

Firmato Da: CAMILLO ROMANDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 60618c610f118e8e304f7c2061a84ed5

alla volontà soprattutto dell'On.le Martinazzoli in conseguenza dei noti fatti di Tangentopoli, si volle costituire il PPI da cui, poi, si creò una serie di altri partiti, sebbene poi si riconobbe giudizialmente la illegittimità della detta operazione di scioglimento del vecchio partito.

Resta il fatto, tuttavia, che nulla in quel momento storico e per tanti anni, quanto meno fino al 2002, se non addirittura fino al 2017 allorchè è stata indetta nel mese di febbraio la assemblea dei soci della odierna appellante e su iniziativa del Presidente designato dal Tribunale di Roma nella persona del Prof. Luciani, restò della originaria Democrazia Cristiana, in quanto del tutto inattiva, cosa questa chiaramente percepita anche dall'elettorato più affezionato.

Ciò premesso, la Corte ben conosce i principi affermati dalla S.C. a mente della quale "in relazione ai partiti politici, in particolare, la tutela dell'identità, riassunta nella denominazione e nei segni distintivi, rinviene il suo fondamento costituzionale negli artt. 21 e 49 Cost. ed esprime l'esigenza di evitare, proprio in relazione al dibattito pubblico, confusioni, quanto agli elementi che li caratterizzano come centri autonomi di espressione di idee e di azioni" (Cass. Ord. Sez. I^ 16.6.2020 n. 11635). Così come è come già è stato ricordato dal Tribunale, altrettanto vero è che, sempre ai sensi della medesima S.C., "la confondibilità va apprezzata in termini non analitici, ma globali e sintetici".

Ora, nel caso di specie, non v'è dubbio che dal confronto dei vari simboli nella loro globalità e sinteticità visiva, non è dato ricavarsi il pericolo di confusione tra i vari partiti e la Democrazia Cristiana e ciò, anche per il lungo lasso di tempo trascorso tra quando quest'ultima ha abbandonato di fatto la scena politica e il momento della sua tentata riattivazione, tenendosi conto

Firmato Da: CAMILLO ROMANDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 60618c610f118e8e304f7c2061a84ed5

della nota pronuncia delle SS.UU. del 2010 n. 25999 (che hanno appunto statuito che "il mutamento di denominazione della Democrazia Cristiana in Partito popolare italiano, deciso il 18 gennaio 1994 e accompagnato dal trasferimento dell'uso del segno distintivo, non fosse avvenuto poiché deliberato in contrasto con le previsioni statutarie"), sicchè di essa si è pressoché del tutto affievolito finanche la attualità del ricordo nella sua esclusiva e particolare caratterizzazione politica originaria.

Ciò detto e dovendosi certamente tenere conto che tra l'interesse dei ricorrenti nella loro qualità e l'elettorato, a cui va rivolta la massima tutela, deve prevalere certamente la tutela dell'elettorato, come giustamente ricordato dal Tribunale, non può pervenirsi alla conclusione che vi sia ad oggi il rischio di una confondibilità tra i vari simboli e segni caratterizzanti i diversi partiti a nocumento dell'elettorato e della stessa appellante, tanto più che ciascun elettore ha avuto ed ha modo, anche attraverso una maggiore consapevolezza frutto dei tempi, rispetto a quanto accadeva con riferimento ai partiti della c.d. "Prima Repubblica", anche per la maggiore possibilità dei mezzi di informazione estremamente evoluti, di operare scelte più razionali ed opportune.

Anche con riferimento alla invocata tutela del simbolo quanto al suo valore intrinseco che trascende le varie soggettività giuridiche che lo hanno utilizzato, inoltre, non pare che si possa pervenire ad affermare il diritto ad un utilizzo esclusivo in capo alla parte appellante, viste le chiare differenze dei diversi simboli utilizzati nel loro complesso, ciascuno dei quali ha caratterizzato e caratterizza specifiche idee con storie certamente distinte tra loro e senza alcun concreto e dimostrato collegamento giuridico sicuro con la vecchia Democrazia Cristiana.

Firmato Da: CAMILLO ROMANDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 60618c610f118e8e304f7c2061a84ed5

Ne è riprova, del resto, la stessa decisione del Ministero dell'Interno del 25.1.2018 che, decidendo in ordine alla presentazione della opposizione da parte della Democrazia Cristiana odierna appellante avverso l'accettazione del contrassegno della lista dell'UDC per le elezioni politiche, ha espressamente dichiarato come il contrassegno di parte ricorrente si confondesse proprio con quello dell'UDC tanto da conseguirne un invito alla stessa parte opponente di sostituirlo.

Ritiene il Collegio, dunque, che difetti persino la prova in capo alla appellante, della sua reale continuazione storica della vecchia Democrazia Cristiana.

Per i suesposti motivi, il gravame non può che essere respinto.

Resta assorbita anche l'altra doglianza pure sollevata dalla difesa appellante relativa alla mancata adozione del pur invocato provvedimento di revoca della ordinanza di rigetto del provvedimento cautelare per la ritenuta insussistenza della confondibilità dei contrassegni depositati in data 22.04.2024 dall'UDC e dell'odierna appellante in quanto l'Udc aveva ritirato di fatto il simbolo dello scudo crociato in quanto i candidati dell'UDC per la competizione elettorale europea erano iscritti nelle lista delle LEGA.

La domanda proposta in via subordinata solo con la memoria conclusionale così formulata: "IN SUBORDINE chiedono di prendere comunque atto che il Ministero dell'Interno ha accettato, tramite silenzio assenso, la domanda di considerare cessato il problema della confondibilità del contrassegno scudo crociato tra la DC e la UDC, dichiarando che la UDC non vi ha diritto non avendolo usato (pur partecipando alle elezioni europee) e anche avendo violato la legge elettorale che vieta di presentare un simbolo per escludere un

Firmato Da: CAMILLO ROMANDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 60618c610f118e8e304f7c2061a84ed5

altro partito" va dichiarata inammissibile in quanto tardiva e, peraltro, non valutabile in questa sede.

Resta anche assorbita ogni ulteriore eccezione delle parti appellate.

L'appello va, dunque, respinto.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti appellate costituite.

* * *

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da

Leonetti Carlo e Luciani Nino avverso la sentenza n. 2847/25 del Tribunale di Roma così provvede:

dichiara la contumacia di Democrazia Cristiana con Rotondi, Rotondi Gianfranco, Cesa Lorenzo e Brachetti Regino, Raffaele Cerenza, De Benedittis Mario e di Lupo Rosario Salvatore Migliaccio di San Felice;

rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.

Dichiara ogni altra questione, domanda ed eccezione delle parti assorbite e dichiara la inammissibilità della domanda proposta in via subordinata dagli appellanti in quanto tardiva.

Condanna gli opponenti, nelle loro rispettive qualità ed in solido tra loro, alla rifusione in favore delle sole parti costituite delle spese e competenze del presente grado che per ciascuna parte e, per esse, in favore dei rispettivi

Firmato Da: CAMILLO ROMANDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 60618c610f118e8e304f7c2061a84ed5

difensori antistatari (fatta eccezione per la Associazione rappresentata dal Sen. Cuffaro) si liquidano in complessivi € 4.996,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Compensa con riferimento alle altre parti rimaste contumaci.

Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto

Così deciso alla camera di consiglio del 27.10.2026

Il Presidente relatore
Dott. Camillo Romandini

Firmato Da: CAMILLO ROMANDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 60618c610f118e8e304f7c2061a84ed5

Firmato Da: CAMILLO ROMANDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 60618c610f118e8e304f7c2061a84ed5